



## **REGOLAMENTO NAZIONALE**

### **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE - RLST**

L'Organismo Paritetico Nazionale OPN ITALIA LAVORO, visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutte le successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che l'OPN ITALIA LAVORO valuta la salute e la sicurezza sul lavoro diritti fondamentali per i lavoratori ed elementi imprescindibili per lo svolgimento delle attività produttive.

Considerato che l'OPN ITALIA LAVORO promuove, sviluppa e rafforza la cultura della sicurezza sul lavoro fra le imprese e i lavoratori, adotta il seguente regolamento.

#### **Art. 1 Finalità**

Il presente regolamento disciplina l'attività dei Rappresentati dei Lavoratori Territoriali (RLST) dell'OPN ITALIA LAVORO, le modalità di richiesta e di adesione al servizio da parte delle aziende.

L'OPN ITALIA LAVORO, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori si impegna affinché la figura dell'RLST si affermi in maniera diffusa.

#### **Art. 2 Presupposti applicativi.**

Il presente regolamento si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a OPN ITALIA LAVORO e alla Confederazione Nazionale del Lavoro CNL.

#### **Art. 3 Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.**

Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) dell'OPN ITALIA LAVORO, in riferimento a quanto previsto dall'art. 47 c.3 e art. 48 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii., esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii., in tutte le aziende o unità produttive del territorio nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS e che ne hanno fatto espressa richiesta all'OPN ITALIA LAVORO.

#### **Art. 4 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.**

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il RLST, per l'espletamento della sua funzione, riceve, ove disponibile, da parte del datore di lavoro, copia del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

Il RLST è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con:

- la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione in riferimento alla stessa azienda;
- l'esercizio di funzioni sindacali operative;

Inoltre, il RLST è tenuto a rispettare i seguenti ulteriori obblighi:

- effettua una verifica della documentazione aziendale comprovante l'adempimento delle fattispecie per le quali è consultato;
- accompagnato dal RSPP o da un addetto incaricato dall'impresa effettua uno o, all'occorrenza, più sopralluoghi, partecipando all'attività di consultazione e facendo proposte sull'attività di prevenzione;

- accede ai luoghi di lavoro indossando tutti i DPI previsti rispettando tutte le indicazioni fornite dal datore di lavoro;
- redigere, al termine della ricognizione documentale e del sopralluogo, apposito verbale di sopralluogo e di consultazione del RLST. Il verbale verrà poi inoltrato, entro 15 giorni dal suo perfezionamento, all'OPN ITALIA LAVORO, che validandone il contenuto, ne invierà copia all'azienda richiedente.
- durante l'accesso nelle imprese visitate, espone apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le informazioni relative a generalità e funzione;
- presenta una relazione all'OPN ITALIA LAVORO almeno una volta l'anno sull'attività complessiva svolta.
- utilizza, compila adeguatamente e invia a mezzo e-mail la modulistica predisposta dall'OPN ITALIA LAVORO.

I seguenti DPI sono dotazione propria del RLST:

- Scarpe antinfortunistiche;
- Elmetto protettivo;
- Inserti auricolari antirumore.

Altri DPI obbligatori negli specifici luoghi di lavoro visitati verranno messi a disposizione dal relativo datore di lavoro.

#### **Art. 5 Designazione RLST.**

Le modalità di formazione e designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni costituenti l'OPN ITALIA LAVORO.

Il RSLT è designato dall'OPN ITALIA LAVORO tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. 81/08 e presenti nell'Elenco Nazionale degli RLST dell'Ente.

Nella designazione del RLST l'OPN ITALIA LAVORO tiene conto di:

- delle relazioni in essere tra il RSLT e l'azienda richiedente;
- territorialità del RLST rispetto l'azienda richiedente;
- competenza del RSLT nel settore merceologico dell'azienda.

IL RSLT dura in carica tre anni e può essere rinnovato qualora non sorgano motivazioni ostative quali la revoca del servizio da parte dell'impresa, ovvero la sospensione e/o la cancellazione del RLST dall' Elenco Nazionale.

## **Art. 6 Elenco Nazionale RLST dell'OPN ITALIA LAVORO.**

A livello nazionale è istituito l'Elenco Nazionale degli RLST dell'OPN ITALIA LAVORO in collaborazione con ONASPI - Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, associazione preposta alla formazione e alla qualifica degli RLST ai sensi della legge 4/2013.

L'Elenco Nazionale è composto dagli RLST in possesso della formazione di cui all'art.7 del presente regolamento o formazione equivalente e soci ordinari O.NA.S.P.I..

Gli RLST che non hanno ottemperato agli obblighi di aggiornamento annuale verranno sospesi.

L'OPN ITALIA LAVORO e/o O.NA.S.P.I. con parere motivato può sospendere e/o cancellare in qualunque momento gli iscritti nell'Elenco.

L'Elenco Nazionale RLST, aggiornato mensilmente, è consultabile sul sito di OPN ITALIA LAVORO (<https://opnitalialavoro.it/r-l-s-t/>) e sul sito di O.NA.S.P.I. (<https://www.onaspi.it/r-l-s-t/>)

## **Art. 7 Formazione RLST.**

Il RLST deve essere formato in materia di salute e sicurezza sugli ambienti di lavori in modo da avere adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi e sui principi di rappresentanza.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali e 8 ore di aggiornamento annuale.

La formazione, la modalità, durata e i contenuti specifici della formazione sono predisposti da O.NA.S.P.I. in collaborazione con OPN ITALIA LAVORO secondo la normativa vigente.

L'O.NA.S.P.I. valuta ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli RLST i percorsi formativi non direttamente svolti da parte di O.NA.S.P.I..

## **Art. 8 Richiesta RLST da parte dell'azienda.**

Le aziende, in possesso dei requisiti necessari e di seguito specificati, richiedono la designazione del RLST all'OPN ITALIA LAVORO mediante apposito modulo – anche digitale predisposto dall'OPN ITALIA LAVORO sul proprio sito internet [www.opnitalialavoro.it](http://www.opnitalialavoro.it) sezione “RLST”.

I requisiti di cui al punto precedente sono:

1. Adesione all'OPN ITALIA LAVORO ovvero alla Confederazione Nazionale del Lavoro CNL;
2. Mancata elezione o designazione del RLS aziendale;
3. Versamento del contributo annuale da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. (Se l'iscrizione avviene durante l'anno l'importo de contributo verrà calcolato in base al numero dei mesi in cui si usufruirà del servizio.)

Per consentire all'OPN ITALIA LAVORO di disporre di risorse necessarie allo svolgimento dell'attività dell'RLST l'azienda è tenuta a versare un contributo annuo proporzionale alla dimensione aziendale pari a

- 150 €, per aziende che occupano da 1 a 5 lavoratori;
- 200 €, per aziende che occupano da 6 a 10 lavoratori;
- 250 € per aziende che occupano da 11 a 20 lavoratori;
- 300 € per aziende che occupano da 21 a 30 lavoratori;
- 350 € per aziende che occupano da 31 a 50 lavoratori;
- oltre 51 lavoratori importo da concordare

L'OPN ITALIA LAVORO può modificare il valore del contributo annuo attraverso specifica delibera.

Il pagamento del contributo all' OPN ITALIA LAVORO dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario

Intestato a: OPN ITALIA LAVORO  
IBAN: IT39K0760103200 001066080381  
Causale: Contributo Servizio RLST n°..... Lavoratori

L'impresa i cui dipendenti provvedono alla elezione o alla designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale cesserà di avere i requisiti per mantenere l'assegnazione del RLST OPN ITALIA LAVORO con conseguente decadenza del Rappresentante designato.

A tal fine, l'azienda è tenuta a comunicare tempestivamente l'avvenuta elezione del RLS.

Non è previsto il rimborso delle somme versate per l'annualità in corso.

La perdita di uno dei requisiti di cui sopra fa venire meno l'assegnazione del RLST.

#### **Art. 9 Contributo per lo svolgimento del ruolo di RLST.**

Agli RLST, per lo svolgimento della propria attività, è riconosciuto un contributo pari al 80% della quota annua versata dalle aziende nelle quali è stato eletto e/o designato.

Il contributo è onnicomprensivo al lordo di ogni altro onere fiscale e previdenziale.

#### **Art. 10 Agevolazioni aziende aderenti alla Confederazione Nazionale del Lavoro CNL.**

Le aziende aderenti alla Confederazione Nazionale del Lavoro CNL da almeno 24 mesi hanno diritto alla riduzione del contributo annuo pari a 15 € una tantum.

L'agevolazione non incide sul contributo versato al RLST per lo svolgimento della sua attività.

#### **Art. 11 Disposizioni finali.**

Il presente regolamento potrà essere modificato attraverso idonea delibera del C.d.A. dell'OPN  
ITALIA LAVORO